



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LARINO**

in persona del Giudice onorario avv. Maria Rosa Palladino, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero **1200** del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno **2014**, riservata in decisione con concessione dei termini ai ex art. 190 cpc e vertente

TRA

FACCIOLLA VITTORINO (C.F. FCCVTR70L21L113K), rappresentato e difeso in forza di mandato a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Antonella Grasso nel cui studio in Termoli ha eletto domicilio

Attore

CONTRO

RUGGIERO GIOVANNA (C.f. RGGGNN76A41B519C) rappresentata e difesa, per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Massimo Romano con domicilio eletto presso la Cancelleria del Tribunale

Convenuta

"LA GAZZETTA DEL MOLISE" (C.f. 00914770946)

Convenuta contumace

OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione a mezzo stampa.

CONCLUSIONI: come da verbale in atti da intendersi qui per riportate e trascritte

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con citazione notificata il 21.10.2014, Facciolla Vittorino ha convenuto in giudizio la giornalista Ruggiero Giovanna e "La Gazzetta del Molise" al fine di sentirli condannare, in solido fra loro, al risarcimento dei danni, quantificati nella misura di Euro 200.000,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, subiti a causa della pubblicazione, sul quotidiano

“La Gazzetta del Molise”, di un articolo che l’attore assume diffamatorio; il tutto oltre al pagamento delle spese processuali.

Costituendosi in giudizio, la Ruggiero ha chiesto il rigetto della domanda, negando il carattere diffamatorio dell’articolo ed invocando l’esimente del diritto di critica politica e di satira.

“La Gazzetta del Molise” è rimasta contumace.

Ammesse ed espletate le prove testimoniali, assunto l’interrogatorio formale della convenuta, rigettata la richiesta di ctu formulata da quest’ultima e precisate le conclusioni, la causa è stata assegnata a sentenza.

La domanda è infondata e deve essere rigettata.

La vicenda per cui è causa trae spunto dalla pubblicazione della notizia, riportata su un manifesto predisposto ed affisso nella città di San Martino in Pensilis dal gruppo politico di opposizione “San Martino libera”, della ingiustificata lievitazione della spesa pubblica negli anni compresi tra il 2006 ed il 2013 nei quali Vittorino Facciolla aveva ricoperto la carica di Sindaco del predetto comune del Basso Molise.

Sull’edizione dell’8 marzo 2014 del quotidiano “La Gazzetta del Molise”, in prima pagina, è stata pubblicata la foto del manifesto sotto il titolo “ *Facciolla: “Voglio un Molise sul modello San Martino” Censurata la verità : bruciati 500.000 €*”, mentre a pagina 3 è apparso un articolo, redatto dalla giornalista convenuta Giovanna Ruggiero, contenente vivaci critiche verso l’operato del Sindaco dal titolo “*Facciolla, 535mila euro di spese pazze e i sanmartinesi liberi*”.

L’articolo, dopo aver raccontato dei manifesti affissi in paese dal Gruppo politico “San Martino libera” ed aver evidenziato la spesa ingiustificata di soldi pubblici da parte del Facciolla, riporta riferimenti alle qualità morali dell’attore (“*Qual è la differenza tra l’assessore Facciolla e in san martinesi liberi?...la differenza risiede in chi fa le cose rispettando le regole e chi invece accusa del mancato rispetto delle regole in maniera infondata spendendo fior di quattrini. Soldi pubblici, ovviamente*”) e dopo avere elencato analiticamente alcune delle voci di spesa lievitate riportate sul manifesto, definisce l’attore “*inventore di Vincenzo il portaborse*”, aggiunge che lo stesso era stato “*sbugiardato*” dal gruppo politico antagonista e che, “*oltre a fare l’ennesima figuraccia come accaduto con le Iene e i soldi dell’articolo 7 in Regione...scivola anche sulla trasparenza degli atti e, soprattutto, dell’utilizzo dei soldi pubblici*”.

Dalla lettura integrale del testo dell’ articolo incriminato si desume che l’articolista, partendo da un fatto vero (l’affissione dei manifesti, da parte del gruppo San Martino libera, contenenti la denuncia della lievitazione della spesa pubblica del Comune dal 2006 al 2013 con gli



importi delle singole voci di bilancio), muove un giudizio fortemente critico all'operato del Sindaco (consigliere ed assessore regionale), censurando la sua reazione rispetto all'episodio scatenante, affidata a un commento sul profilo Facebook del gruppo di opposizione, e spiegandola con l'intento di sottrarsi dal fornire ogni spiegazione ai propri concittadini.

L' articolo, peraltro, non muove nei confronti del Facciolla, neppure in modo indiretto, alcun accenno alla sua sfera privata ma muove critiche al comportamento dallo stesso tenuto in occasione di episodi realmente accaduti: la risposta all'affissione dei manifesti da parte del gruppo San Martino Libera; l'intervista rilasciata al programma "le Iene" in merito al pagamento di indennità in favore di un portaborse (di nome Vincenzo) che, da lui chiamato in diretta al telefono, smentiva di esserlo (da qui l'appellativo "inventore di Vincenzo il portaborse").

Parte attrice, inoltre, ritiene che la giornalista abbia travalicato i limiti di ciò che le era consentito in quanto avrebbe riportato fatti non corrispondenti a verità da lei non direttamente accertati (ndr : l'effettiva lievitazione della spesa pubblica verificabile mediante l'esame dei bilanci comunali), o meglio riportati da un manifesto per la cui affissione non era stata né richiesta l'autorizzazione e neppure pagato il relativo onere.

Quanto all'altro aspetto delle doglianze attoree, relativo alla responsabilità della giornalista e dell'editore, per aver diffuso notizie consistenti in opinioni riportate da altri (il gruppo San Martino Libera) senza procedere alla puntuale verifica della loro veridicità, è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo giudicante, che ha stabilito per tale ipotesi tre regole fondamentali.

La Corte di Cassazione (sez. III Civile, sentenza 27 maggio - 11 settembre 2014, n. 19152) ha, infatti, chiarito che : 1) *il giornalista il quale riporti dichiarazioni altrui (come nel caso dell'intervistatore; ovvero dell'articolo che dia conto di deposizioni testimoniali o rese in ambito giudiziario; od ancora - come nel caso di specie - dell'articolo che riferisca di scritti altrui) non è esonerato né dal dovere di evitare la contumelia , né da quello di verificare se, al momento in cui ne da contezza ai lettori, i fatti riferiti dal terzo e ripresi dal giornalista appaiano plausibilmente veri. Non è, in altri termini, esonerato dal dovere di rispettare la cd. verità putativa dei fatti. Tale dovere di verifica è tanto più doveroso, quanto maggiore è la gravità dei fatti riferiti (Sez. 3, Sentenza n. 6490 del 17/03/2010, Rv. 612224). 2) La seconda regola è un'eccezione alla prima: quando riferisce opinioni e dichiarazioni di terzi, il giornalista è esonerato sia dal dovere di verificare la verità putativa dei fatti riferiti, sia di evitare di riferire espressioni oltraggiose, quando sussista un interesse dell'opinione pubblica a conoscere, prima ancora dei fatti narrati, la circostanza che un terzo li abbia riferiti (Sez.*



3, Sentenza n. 10686 del 24/04/2008, Rv. 602949). *Quando, infatti, ricorre il suddetto interesse pubblico, questo deve prevalere, in quanto tutelato dall'art. 21 cost., sull'interesse del singolo all'integrità del proprio onore e della propria reputazione. Questo interesse deve essere valutato caso per caso dal giudice di merito, tenendo conto della qualità dei soggetti coinvolti (il terzo che compie la dichiarazione e la persona diffamata), della materia in discussione e del contesto della notizia (Sez. U, n. 37140 del 30/05/2001 - dep. 16/10/2001, imp. Gallerò, Rv. 219651). Pertanto il giornalista che riferisca opinioni o dichiarazioni di terzi è esonerato da responsabilità per diffamazione, quando la dichiarazione del terzo costituisca di per se stessa un "fatto" così rilevante nella vita pubblica che la stampa verrebbe meno al suo compito informativo se lo tacesse (così la fondamentale decisione pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 1205 del 19/01/2007, Rv. 595637). 3) quando il giornalista riporti dichiarazioni di terzi di rilevante interesse pubblico, egli è sempre tenuto a rendere ben chiaro al lettore che sta riferendo opinioni o dichiarazioni di terzi, e non verità oggettive. Chi riferisce opinioni altrui deve quindi astenersi dal ricorrere ad accostamenti suggestivi o capziosi, tali da indurre in errore il lettore e fargli percepire come veritieri i fatti dichiarati da terzi. In quest'ultima ipotesi, infatti, il giornalista dismetterebbe la veste di terzo osservatore dei fatti, per divenire un diffamatore dissimulato."*

Nel caso di specie il limite della continenza formale e sostanziale, come sopra precisato, è stato rispettato nell'articolo dedotto in giudizio, con il quale la giornalista si è limitata ad esprimere una valutazione fortemente critica non tanto sulle scelte compiute dal Facciolla nella sua qualità di Sindaco, censurando come eccessive ed ingiustificate le voci di spesa del Comune di San Martino in Pensilis nel periodo in cui era stato da lui amministrato, quanto piuttosto sulle modalità con le quali aveva risposto alle provocazioni ed alle accuse pubbliche del gruppo di opposizione suo diretto avversario politico.

In estrema sintesi, dalla lettura dell'articolo incriminato, ben si comprende che viene stigmatizzato non tanto l'aumento della spesa pubblica (la cui veridicità, secondo la prospettiva attorea, la giornalista avrebbe omesso di verificare) ma il fatto che un uomo politico (il Facciolla) nella sua veste di amministratore della cosa pubblica (prima in ambito comunale e, al momento della pubblicazione dell'articolo, in ambito regionale), anziché rispondere a delle "accuse", mosse dai suoi avversari, da lui ritenute infondate – magari evidenziando in maniera tecnica e trasparente l'erroneità dei dati riportati sui manifesti apparsi nella propria città e spiegando ai propri concittadini il perché degli eventuali aumenti di alcune voci di spesa nei bilanci comunali- avesse preferito lasciarsi andare a commenti ed accuse, in merito all'omessa autorizzazione all'affissione dei manifesti, sui social media.



Sostanzialmente è questo il fatto storico da cui è partita la critica della giornalista e questo dato non è risultato smentito dall'istruttoria svoltasi nell'ambito del presente processo.


La Ruggiero ha reso chiaro ai lettori che l'aumento delle voci di spesa era stato accertato dal gruppo "San Martino Libera", in aperta opposizione politica al Facciolla, tant'è che ha pubblicato anche la foto dei manifesti. Altrettanto dicasi per la notizia relativa allo scambio di invettive su Facebook tra l'ex Sindaco ed il predetto gruppo politico.

La pubblicazione della notizia, pertanto, per la fonte da cui proveniva e per i contenuti che aveva, costituiva una notizia di indubbio interesse generale e la esonerava dal verificare la verità oggettiva dei fatti riportati nel manifesto ovvero di verificare che la sua affissione fosse stata autorizzata.

Pertanto l'esame della vicenda deve rimanere circoscritto al contenuto offensivo dello scritto che, secondo quanto precedentemente rilevato, risiede solo nel giudizio critico complessivamente espresso nei confronti del Facciolla e nei riferimenti all'intervista rilasciata al programma "le Iene".

Dalla documentazione versata in atti, si evince chiaramente che la convenuta non si occupa di cronaca ma che svolge la propria professione occupandosi essenzialmente di politica e di inchieste riguardanti uomini politici e pubblici amministratori (vedi. rassegna stampa-docc. 4 fascicolo p.convenuta).

Deve, quindi, tenersi conto che in quanto opinionista politica, che non ha in alcun modo nascosto la propria appartenenza ideologico-politica, la Ruggiero non aveva affatto il dovere di essere neutra nelle proprie espressioni. Infatti, in un contesto democratico, insinuare un dubbio circa l'operato di taluno (come fatto dalla convenuta nel suo articolo) esprime proprio quella valutazione critica, razionalmente correlata ai fatti, nella quale si esplica la funzione di controllo del giornalismo (sul punto vedasi: Cassazione penale sez. V, 07/11/2018, n.60 che evidenzia come, in riferimento all'esercizio del diritto di cronaca e di critica, «in tema di diffamazione a mezzo stampa il rispetto della verità oggettiva del fatto assuma un rilievo minore rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, ed ancor più quella politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, anche ove non sfoci nella satira, ha per sua natura carattere congetturale e, pertanto, non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica», ed aggiunge «il diritto di critica politica, soprattutto quando comporta giudizi di valore, è idoneo a legittimare l'attività di cronaca giornalistica anche con l'uso di toni allusivi, accesi, graffianti e smodati, senza che con ciò necessariamente sfoci nell'ambito dell'illecito, fino al punto in cui esso non trascenda in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire la 'figura morale del soggetto criticato'»; Cassazione, V sezione penale, sentenza n.



19694 dell'8/5/2019, la quale ha sottolineato che «il rispetto della verità del fatto assume rilievo limitato, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica»).

Ciò posto, osserva il giudicante che la formulazione di un giudizio, pur presupponendo un nucleo fattuale che deve rispettare il principio di verità, si risolve in una valutazione necessariamente soggettiva di tale nucleo fattuale, valutazione la cui continenza formale e sostanziale, perciò, non può essere ancorata al principio di verità né può ritenersi preclusa dal solo fatto che la valutazione si traduca in un giudizio negativo riferito ad un soggetto determinato e, quindi, oggettivamente offensivo. La continenza nell'esercizio del diritto di critica è rispettata, dunque, quando esiste un interesse pubblico alla conoscenza del giudizio offensivo e quando le espressioni usate sono funzionali alla formulazione del giudizio medesimo e non scadono in contumelie gratuite o in attacchi alla sfera personale privi di qualsiasi legame con il giudizio critico d'interesse pubblico (ex multis: Cass. Pen. sentenza n. 7340 del 18 febbraio 2019).

Inoltre deve pure tenersi conto che, nel caso dell'uomo politico, il livello di tutela dell'onore e della reputazione si abbassa, dovendo tali valori personali essere temperati con l'interesse collettivo alla conoscenza di fatti e giudizi, anche fortemente negativi, suscettibili di incidere sulle valutazioni attinenti alla meritevolezza e all'affidabilità della persona in ordine all'esercizio di cariche pubbliche elettive. Né può sindacarsi l'opinabilità dei giudizi negativi, poiché la loro intrinseca soggettività li sottrae, sotto questo profilo, al controllo giurisdizionale, che altrimenti finirebbe per frustrare in modo inaccettabile il diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero su temi di interesse collettivo. L'incongruità o la fallacità della critica su tali temi, quindi, deve essere stigmatizzata nell'ambito del confronto pubblico delle idee, nel quale l'uomo politico ha modo di smontare, di fronte alla pubblica opinione, i giudizi negativi mossi al suo operato.

In tal senso si è espressa anche la Corte Europea dei diritti dell'uomo la quale, con una recente pronuncia (sentenza Corte di Strasburgo del 24 settembre 2019 resa nei casi *Antunes Emidio e Soares Gomes da Cruz contro Portogallo* -ricorsi n. 75637/13 e n. 8114/14), ha sostanzialmente rivolto un esplicito richiamo, ai giudici nazionali, in ordine alla necessità di considerare anche il contesto nel quale l'opinione del giornalista si sviluppa e non solo l'articolo in sé, sottolineando che la libertà di stampa è funzionale a realizzare la libertà di opinione attiva e passiva di ogni individuo. Inoltre, in riferimento ai giudizi di valore, la Corte



sovranazionale ha escluso la necessità di una base fattuale con riguardo ai giudizi espressi ed ha precisato che il linguaggio provocatorio utilizzato dal giornalista rientra nel diritto alla libertà di espressione e, se impiegato verso politici che scelgono volontariamente di entrare nell'arena pubblica, deve essere tollerato e protetto nei casi in cui non costituisca un attacco personale e gratuito.

Tenuto conto dei sopra esposti principi è da ritenersi pienamente operante, nei confronti della Ruggiero, l'esimente del diritto di critica essendo evidente che la stessa aveva espresso le proprie valutazioni critiche nei confronti del Facciolla proprio in occasione della pubblicazione del manifesto di denuncia da parte dei suoi oppositori politici, inserendosi in un pubblico "scontro" politico, e proprio in virtù delle rilevanti cariche pubbliche dal medesimo rivestite in quel preciso momento storico (Consigliere ed Assessore Regionale).

Nondimeno deve pure considerarsi che l'aumento della spesa pubblica è stato confermato dagli stessi testi adottati da parte attrice i quali, a sostegno delle difese attoree, hanno unicamente evidenziato alcune imprecisioni nei dati riportati sul manifesto (teste La Serra) o giustificato il motivo dell'aumento di alcune voci di spesa (teste Caravatta).

Mentre del tutto irrilevante, ai fini della presente decisione, è l'accertamento in ordine all'effettivo pagamento, da parte del gruppo politico "San Martino Libera", ed alla data esatta in cui sarebbe avvenuto, degli oneri di affissione dei manifesti.

Il riferimento ironico al ruolo di "inventore di Vincenzo il portaborse" del Facciolla, poi, è teso a rafforzare in tono satirico l'immagine della inadeguatezza (rispetto al proprio ruolo pubblico) e della platealità che l'articolista attribuisce alla reazione del Sindaco all'affissione dei manifesti, utilizzando il riferimento a quanto verificatosi nel corso dell'intervista rilasciata a "Le Iene" su Italia Uno, per sottolineare la poca trasparenza di quella che la giornalista, magari a torto, giudica come una condotta consueta del Facciolla.

L'allusione al diffuso utilizzo da parte della collettività di tale epiteto e alla "figuraccia" con i soldi "dell'art. 7 in Regione", infine, costituisce parte integrante del giudizio espresso sul comportamento tenuto dall'attore in occasione dell'affissione dei manifesti da parte dei suoi avversari e sfugge, pur se oggettivamente offensivo, al limite della verità della notizia, riferibile solo ai fatti e non ai giudizi.

Alla stregua di tutte le precedenti considerazioni, pertanto, la domanda si rivela infondata e deve essere, conseguentemente, rigettata.

Passando all'esame della specifica domanda risarcitoria, ex art. 96 cpc, avanzata dalla convenuta ritiene il Tribunale che essa non meriti accoglimento in quanto è stata formulata in maniera generica e non deducendo, in maniera analitica, le specifiche cause del danno.



Le spese, che si liquidano come in dispositivo ai sensi del D. M. 55/2014 in base allo scaglione di valore di riferimento e tenuto conto delle fasi effettivamente svolte, seguono la soccombenza.

Nulla per le spese riguardo alla parte vittoriosa rimasta contumace.



P. Q. M.

Il Tribunale di Larino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con citazione notificata il 9.10.2014 da Facciolla Vittorino contro Ruggiero Giovanna e "la Gazzetta del Molise", disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:

- rigetta la domanda;
- condanna Facciolla Vittorino al pagamento, in favore di Ruggiero Giovanna, delle spese processuali, liquidate in Euro 10.133,50, oltre rimborso spese forfetario al 15% , I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- nulla per le spese riguardo alla parte rimasta contumace.

Così deciso in Larino, li 29 dicembre 2020

Il Giudice onorario
Dott.ssa Maria Rosa Palladino



TRIBUNALE DI LARINO
Dipartimento di Larino
Larino, li 30/12/20

